

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia	
	Firmato digitalmente da



# UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

#### DISPOSIZIONI PER L'INVIO DEI DATI AGGREGATI

## IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione;

Visti il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto, in particolare, l'articolo 40 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale i destinatari del presente provvedimento "trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali" e la UIF "individua le tipologie di dati da trasmettere e definisce le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi" e "verifica il rispetto dell'obbligo anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico";

Visto altresì l'articolo 6, comma 6, lettera d), del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011, recante "disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231";

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, recante "disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231";

# **ADOTTA**

#### IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Articolo 1 (Definizioni)

- 1. Nel presente Provvedimento si intendono per:
- a) "archivio unico informatico (AUI)", un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservati in modo accentrato tutti i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti nel Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante "disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231";
- b) "CAP", il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
- c) "causali aggregate", aggregazione di causali analitiche dell'AUI secondo i criteri di raccordo di cui all'allegato 1 del presente Provvedimento;
- d) "cliente", il soggetto che compie operazioni ovvero instaura rapporti continuativi con i destinatari del presente Provvedimento;
- e) "decreto", il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;
- f) "mezzi di pagamento", il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- g) "operazione", la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro 15.000;
- h) "operazione frazionata", un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a euro 15.000, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore a euro 15.000, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;
- i) "provvedimento AUI", il Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, recante "disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231";
- j) "società quotata", una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;
- k) "TUB", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- 1) "TUF", il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- m) "UIF", l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni.

#### Articolo 2

(Destinatari)

- 1. I destinatari del presente Provvedimento sono:
  - a) banche;
  - b) Poste Italiane S.p.A.;
  - c) istituti di moneta elettronica (IMEL);
  - d) istituti di pagamento (IP);
  - e) società di intermediazione mobiliare (SIM);
  - f) società di gestione del risparmio (SGR);
  - g) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
  - h) imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
  - i) intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB come modificato dal d.lgs. n. 141 del 2010;
  - j) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del TUF;
  - k) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
  - 1) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
  - m) società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.
- 2. Durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 10 del citato d. lgs. n. 141 del 2010 il presente provvedimento si applica altresì agli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB.
- 3. I destinatari di cui al comma 1, lettere i) e j) inviano i dati aggregati in seguito all'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 141 del 2010.

#### Articolo 3

## (Obblighi applicabili)

- 1. I destinatari devono trasmettere alla UIF, con cadenza mensile, dati concernenti le operazioni registrate in AUI nel mese di riferimento e aggregati secondo i criteri di cui al successivo articolo 4.
- 2. I destinatari trasmettono, inoltre, i dati inerenti alle operazioni di importo pari o superiore a euro 15.000 effettuate da società quotate proprie clienti non ricomprese tra gli intermediari appartenenti alle categorie elencate all'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto. Le relative informazioni desunte dalle varie procedure aziendali, vanno classificate in tipologie di contenuto equivalente a quello previsto dalle causali analitiche di cui all'allegato 1 del Provvedimento AUI.
- 3. I destinatari trasmettono anche i dati relativi alle transazioni in contanti che non hanno superato la soglia di importo prevista per la registrazione, ma che inizialmente sono state prese in considerazione come possibili operazioni frazionate.
- 4. Ove nel corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati sussiste comunque l'obbligo di inviare una segnalazione negativa, secondo le modalità indicate ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

#### Articolo 4

## (Criteri di aggregazione)

- 1. I destinatari aggregano, su base mensile, le operazioni indicate nell'articolo 3, commi 1, 2 e 3 in base alle causali aggregate riportate nell'allegato 1 del presente Provvedimento.
- 2. Per ciascuna causale aggregata i destinatari indicano l'importo totale, in unità di euro, nonché il numero delle operazioni poste in essere nel periodo di riferimento, attribuendo separata evidenza al

numero delle operazioni eseguite in contanti e al relativo importo. I destinatari trasmettono altresì informazioni sulla residenza e sull'attività economica del cliente – secondo i codici di cui all'allegato 2 del presente Provvedimento – sul segno monetario e sulla valuta dell'operazione, nonché sulla dipendenza presso la quale la stessa è stata disposta.

- 3. Per le operazioni di bonifico vanno riportate anche informazioni sull'ubicazione dell'intermediario della controparte e, ove note, sulla residenza della controparte.
- 4. Per le causali aggregate relative alle operazioni di cui all'articolo 3, comma 3, nel caso in cui i destinatari non abbiano informazioni sull'attività economica del cliente, utilizzano il codice di attività economica residuale, come previsto nell'allegato 2 del presente Provvedimento. Qualora la residenza del cliente non sia nota, tale informazione può essere omessa.

#### Articolo 5

## (Modalità di inoltro delle comunicazioni)

- 1. I destinatari trasmettono i dati aggregati in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale Infostat-Uif della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione *on-line*. Lo schema della segnalazione aggregata è indicato nell'allegato 3 del presente Provvedimento.
- 2. Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione *on-line* e per l'inoltro delle segnalazioni sono indicate in apposite comunicazioni pubblicate nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria.
- 3. Entro 30 giorni dall'inizio della loro attività i destinatari compilano il modulo di adesione al sistema di segnalazione, secondo le modalità di cui al precedente comma. Entro il medesimo termine comunicano eventuali variazioni intervenute nelle informazioni trasmesse con il modulo di adesione.
- 4. Eventuali segnalazioni sostitutive devono essere inviate rispettando lo schema segnaletico utilizzato dal destinatario per il primo invio.

#### Articolo 6

## (Termini di inoltro dei dati aggregati)

- 1. I dati devono essere inoltrati all'UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento.
- 2. Nel caso di registrazioni integrative o rettificative in AUI di dati confluiti in segnalazioni già effettuate, i destinatari procedono senza ritardo a una segnalazione sostitutiva, secondo le modalità indicate ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
- 3. Nel caso di operazioni di cessione di dipendenze, di rami di azienda o di rapporti giuridici in blocco, ovvero di operazioni di scissione o fusione, i destinatari possono inviare i dati aggregati riferiti ai tre mesi successivi alla data di esecutività dell'operazione sulla base degli AUI e, per i dati relativi alle società quotate, delle procedure aziendali preesistenti all'operazione.

#### Articolo 7

## (Controlli e sanzioni)

- 1. L'UIF verifica il rispetto dell'obbligo di inoltro dei dati aggregati anche mediante accesso diretto all'AUI.
- 2. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi relativi ai dati aggregati è valutato ai sensi dell'articolo 57, comma 5, del decreto.

## Articolo 8

# (Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alle registrazioni inerenti al mese di gennaio 2014, da inviare secondo le modalità di inoltro di cui agli articoli 5 e 6 del presente Provvedimento entro il 2 aprile 2014.
- 2. Con l'entrata in vigore del presente Provvedimento è abrogato il Provvedimento dell'UIF del 22 dicembre 2011.

Roma, 23 dicembre 2013

IL DIRETTORE

C. CLEMENTE